



Misura	Quando	Autoveicoli	Categoria bloccata
Limitazioni Comuni > 30000 ab e agglomerati nessuna allerta: livello VERDE	1 ottobre - 30 aprile lun-ven 8:30 - 18:30	M	Benzina E0, E1
		N	Benzina E0, E1
		M	Diesel E0, E1, E2, E3, E4
		N	Diesel E0, E1, E2, E3, E4
		Ciclomotori e motocicli L	E0
Limitazioni Comuni > 30000 ab e agglomerati primo livello: allerta ARANCIO	1 ottobre - 30 aprile tutti i giorni di allerta 8:30 - 18:30	M	Benzina E0, E1, <b>E2</b>
		N	Benzina E0, E1, <b>E2</b>
		M	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, <b>E5</b>
		N	Diesel E0, E1, E2, E3, E4
		Ciclomotori e motocicli L	E0, <b>E1</b>
Limitazioni Comuni > 30000 ab e agglomerati secondo livello: allerta ROSSO	1 ottobre - 30 aprile tutti i giorni di allerta 8:30 - 18:30 <b>Autoveicoli N Diesel E5 8:30 - 12:30</b>	M	Benzina E0, E1, E2
		N	Benzina E0, E1, E2
		M	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5
		N	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, <b>E5</b>
		Ciclomotori e motocicli L	E0, E1
Limitazioni Comuni tra 10'000 e 30'000 abitanti	1 ottobre-30 aprile lun-ven 8:30 - 18:30	M	Benzina E0, E1
		N	Benzina E0, E1
		M	Diesel E0, E1, E2
		N	Diesel E0, E1, E2
		Ciclomotori e motocicli L	E0
Limitazioni Comuni > 30'000 abitanti e agglomerati <b>Domeniche ecologiche</b>	1 ottobre - 30 aprile Una domenica al mese	M	Tutte le categorie M, N, L. Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici
		N	
		M	
		N	
		Ciclomotori e motocicli L	

Come indicato dal Nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017), si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 54 del Codice della Strada nella categoria degli autoveicoli rientrano:

M1: veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente;  
M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t;  
M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t;

N1: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;  
N2: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;  
N3: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t.

I camper sono definiti anche autocaravan. Sono classificati come autoveicoli M1, si precisa che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la circolare del 6 giugno 2005 - protocollo n. 2851/M362 - afferma che gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti e alla massa.

Per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.



3e2d017b

